

97

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 19. Aprile 1866.
dal Ministro di Grazia e Giustizia

OGGETTO

N. B. 28 gennaio 1867 = Le petizioni n. 11181 - 11116 vennero
riunite al Dep. Abacchi Presidente della Commissione
per le petizioni.

Relatore

Approvata nella tornata del

186

N.º 97

Disordinamento dell'Amministrazione della giustizia
correzionale, riunione del numero dei
tribunali civili e correzionali, raccolta
per nuova circoscrizione delle Preture

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | Ferracini | 5 | Paratoni |
| 2 | Paoli | 6 | Defilippo |
| 3 | Cattani | 7 | Vignelli |
| 4 | DeWitt | 8 | Puccioni |
| 9 | Marini | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Vignelli
 Segretario DeWitt
 Relatore _____

DISCUSO NEGLI UFFICI

il 10 Maggio 1866

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato

dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

(DE FALCO)

nella tornata del 19 aprile 1866

Riordinamento dell'amministrazione della giustizia correzionale; riduzione del numero dei tribunali civili e correzionali; facoltà per nuova circoscrizione delle Preture.

SIGNORI! — Non è chi sconosca come sia tra le essenziali condizioni della giustizia punitrice che niuna violazione delle leggi penali resti impunita e che gli intendimenti della pena, tra i quali maggioreggiano e lo esempio che operi sulla pubblica coscienza e la emendazione del colpevole, sieno efficacemente compiuti. Ora nulla vi ha più contraddicente a questi bisogni della giustizia sociale, quanto gl'indugi e le remore del giudizio che la colpa sogliono per lunga pezza dalla pena scompagnare. Giacchè non radamente incontra che l'orrore ispirato dal reato ed il risentimento della patita offesa venga sostituito da male intesa pietà o da rinnovata amicizia, che soventi fiato impediscono al potere giudiziario raggiungere il colpevole. E quando per volgere di tempo le penose impressioni prodotte dal reato a poco a poco illanguidiscono, e quasi del tutto nella memoria degli uomini si spengono, la punizione perde agli occhi della società e degli stessi delinquenti quel carattere di evidente giustizia, che solo può all'esempio infondere virtù e rendere possibile una verace emendazione.

Come a questi supremi interessi della giustizia punitrice risponda il presente ordinamento dei giudizi

correzionali sarà facile indagare, volgendo uno sguardo ai risultamenti statistici degli ultimi tre anni decorsi.

Nel 1863 avvennero 57,956 delitti, dei quali ne furono giudicati soli 47,838; furono prodotti 11,030 appelli, e ne vennero discussi a mala pena 8,396.

Nel 1864 i delitti salirono a 68,509 e ne furono giudicati 56,611; e dei 14,465 appelli prodotti furono discussi 11,716.

Nel 1865 il numero dei delitti ascese a 76,045, ed i giudizi furono 62,237. Gli appelli raggiunsero la cifra di 14,224, dei quali vennero espletati 10,726.

Sicchè nell'anno 1863 i procedimenti rimasti a giudicare erano 10,118 in prima istanza, e 2634 in appello; nel 1864, in prima istanza 11,898, ed in appello 2,749; e finalmente l'anno 1865 si chiudeva lasciando dietro a sè non giudicati 13,808 delitti, e 3498 appelli correzionali.

Or queste cifre in modo eloquentissimo ci apprendono quanto grave sia in questa materia il ritardo dell'amministrazione della giustizia, e che esso non a difetto di operosità in coloro cui è commessa l'applicazione delle leggi debbasi attribuire, ma piuttosto alla natura degli attuali ordinamenti giudiziari, ai quali occorre perciò con prontezza ed energia venir riparando. Ed in questo proposito noi ci troveremo più e più confortati dalla considerazione del grave spendio che le finanze dello Stato sostengono per ottenere risultamenti, i quali non compensano largamente la gravità del sacrificio e solo in modo incompiuto satisfano al più urgente bisogno di un popolo, qual è la regolare amministrazione della giustizia. E poichè parve al caso rimedio insufficiente o pericoloso seguire lo esempio di alcune legislazioni preesistenti in Italia, per le quali o negavasi l'appello nelle materie correzionali, o commettevasi ad un giudice solo la cognizione di qualunque specie di delitti, fu necessità volgere lo studio ad un sistema che potesse ad un tempo conservare le guarentigie della giustizia e renderne l'attuazione più celere e meno dispendiosa.

Frutto di queste considerazioni è il progetto di legge che oggi io sottopongo al voto della Camera; e forse non sarà inutile per sommi capi additare le varie parti di esso ed esporre le principali ragioni che lo informano.

§ I.

Organizzazione.

Perchè nelle cause per delitti non venga meno la solenne guarentigia del giudizio collegiale, ed i magistrati correzionali, senza imporre nuovo peso alle finanze dello Stato, sieno aumentati secondo che una regolare

amministrazione della giustizia richiede, con l'allegato progetto di legge io propongo la istituzione di un nuovo genere di tribunali da denominarsi *tribunali di pretura*. Questi si comporranno da tre pretori di vicine residenze, i quali per cinquegiorni consecutivi di ciascun mese, e nei casi di urgenza e di necessità anche immediatamente e per tempo più lungo, si riuniranno nella pretura designata a capoluogo per esercitare sopra tre o più mandamenti, compresi nell'ambito dello stesso tribunale civile e correzionale, la giurisdizione ad essi demandata. Le funzioni di presidente nei tribunali di pretura verranno affidate al pretore del capoluogo, il quale, scelto sempre fra pretori di prima categoria, a maggior garanzia d'indipendenza, avrà grado e qualità di giudice di tribunale civile e correzionale. Un uditore od anche il vice-pretore della sede del tribunale potrà essere, in caso di mancanza od impedimento di uno dei giudici, chiamato a supplire; ma perchè l'indirizzo dei dibattimenti e la osservanza delle forme necessarie all'accertamento della verità giuridica non cada nelle mani di uomini men che esperti ed illuminati, solo un giudice del tribunale correzionale potrà essere destinato a tener le veci del presidente, allorchè il pretore a quelle funzioni specialmente deputato manchi o trovisi altrimenti impedito.

Io non ho ragione di credere molto fondata contro l'indicato sistema la obbiezione che possa muovere dall'accusa di poca attitudine ed esperienza ripetutamente lanciata alla classe dei pretori, poichè agevol cosa sarebbe dimostrare come quell'accusa sia dalle leggi stesse e dai fatti pienamente smentita. Ai pretori in effetti son dalle leggi commesse in materia civile questioni di grave interesse, le quali sovente presentano difficoltà non superabili senza abbondante criterio e sufficiente corredo di dottrina; e pure sembra che in generale non siavi a lamentare quel difetto di esperienza e quella scarsezza di sapere cui si accenna. Giova però che alcune accuse e le conseguenti obbiezioni sieno spogliate persino della sola apparenza di verità; e così avverrebbe, se gli aspiranti ad uffizio di uditori o di pretori fossero sommessi ad esperimenti che valgano a sperdere qualunque dubbio o sospetto di poca idoneità per le importanti funzioni, alle quali i pretori trovansi destinati. Ed a questo segno daddovero sarà provveduto, allorchè con uno speciale regolamento saranno determinate in una maniera più consulta e più rigorosa di quella ch'è sia di presente, e la materia su cui verserà il concorso prescritto dall'articolo 18 della legge sull'ordinamento giudiziario ed i modi secondo i quali sarà eseguito. E certo quando per giungere all'uf-

ficio di uditore o di pretore sarà richiesto, oltre gli altri requisiti già prescritti dalla legge organica, uno speciale concorso, nel quale gli aspiranti debbano dar prova di conoscere la filosofia del diritto, il diritto romano, e la storia della legislazione italiana, il Codice civile e la procedura civile, il Codice penale e di procedura penale, il Codice di commercio e l'ordinamento giudiziario, non vi ha dubbio che essi presenteranno quelle garanzie di capacità e di dottrina che si richiedono per compiere il mandato che sarebbe loro conferito nell'amministrazione della giustizia correzionale.

Il ministero dell'accusa istituito a tutelare la società offesa, a togliere pretesto di amor di patria alle calunnie ed alle bugiarde delazioni, ed a persuadere ogni cittadino che la legge e la magistratura vegliano a sua sicurezza, in che consiste, come fu detto, il gran segreto di una retta istituzione giudiziaria, presso i tribunali di pretura è messo sotto la direzione del procuratore del Re. Questi delega a sostenerlo nei pubblici dibattimenti ora aggiunti giudiziari ora uditori ed ora vicepretori o agenti di pubblica sicurezza. Quando però la gravità della causa lo consigli, il procuratore del Re potrà personalmente portare nei dibattimenti l'autorevole parola della legge, od anche commetterne l'incarico ad uno de' suoi sostituti, purchè, ad evitare che di questa facoltà non si faccia riprovevole abuso, sia in quei casi anticipatamente avvertito il procuratore generale presso la Corte di appello.

A compimento degli organi della discussione innanzi ai tribunali di pretura, il progetto che a voi si presenta provvede affinchè, mentre da un lato il ministero della difesa sia sempre esercitato da persone alle quali non faccia difetto nè senno nè proibità, agl'imputati non riesca dall'altro canto maleagevole rinvenire chi possa assumere il loro patrocinio.

Quali sieno i vantaggi, ch'è ragionevole sperare dall'accennata riforma, non sarà difficile rilevare, tosto che la si prenda ad esaminare nel rapporto della giustizia e dal lato della pubblica economia. E per quanto la ragione economica in tutte questioni che agli ordinamenti giudiziari si attengono, non possa nè debba assumere un'importanza principale ed esclusiva, altrettanto è degna di sollecite cure e di maturo studio allorchè possa con gl'interessi della giustizia medesima conciliarsi. E veramente accresciuto a cinquecento o circa il numero dei tribunali chiamati a giudicare dei delitti e tenuto calcolo dei risultamenti statistici sopra enunciati, ogni tribunale di pretura non avrebbe a compiere in cinque giorni di ciascun mese oltre a dieci dibattimenti, ciò che ai magistrati consentirà portare

nella disamina delle cause quella diligenza e quella ponderazione che il rispetto dovuto alla libertà ed all'onore dei cittadini richiede. I testimoni i quali, dovendo oggi percorrere enormi distanze per vie spesso alpestri e disastrose, sono sovente costretti a rendersi contumaci, e con grave scapito della giustizia e delle finanze dar luogo a frequenti sospensioni dei dibattimenti, con poco o nullo disagio si recheranno a testimoniare innanzi al prossimo tribunale di pretura. Nessuno poi vorrà disdire che la esemplarità e gli ammaestramenti di un giudizio penale in verun luogo riesciranno tanto proficui ed efficaci quanto sotto gli occhi di coloro che videro la violazione del diritto.

Finalmente, sgombrati gli attuali tribunali civili e correzionali del grave fardello dei giudizi per delitti, senza il menomo danno della giustizia essi potrebbero ridursi al numero delle provincie, aggiungendovene altri trenta da impiantarsi separatamente in quei luoghi, ove la popolazione, il numero delle cause e le condizioni topografiche ne additeranno la necessità. Sicchè cinquanta a sessanta tribunali correzionali andrebbero soppressi, la cui spesa calcolata in media a lire quarantamila per ciascun tribunale, frutterebbe un risparmio di due milioni a due milioni e mezzo di lire, il quale dovrebbe minuirsi di sole lire trecento sessanta mila per indennità ai pretori che in ciascun mese debbono recarsi alla composizione dei tribunali di pretura. E quantunque non possa sin da ora prevedersi quali altre economie sarà dato conseguire sulle indennità dovute ai testimoni, pure non è da mettere in forse che ve ne saranno e certamente non lievi, quando sieno scomparse od almeno di molto abbreviate le distanze che oggi separano il domicilio dei testimoni dal luogo del giudizio.

§ II.

Competenza.

Ai tribunali di pretura, secondo il progetto che io presento all'approvazione del Parlamento, è stata deferita la giurisdizione in prima istanza su qualunque specie di delitti, compresi ancor quelli che ai termini del Codice di procedura penale o per la durata della pena, o per rinvio della Camera di consiglio, sebbene punibili con pene correzionali, erano rimessi al giudizio dei pretori: salvo soltanto il rinvio per quei delitti ai quali per ragione di età, di stato di mente o per altre circostanze attenuanti, comprese quelle previste dall'articolo 684, Codice penale, fossero applicabili per tutti gli

imputati pene di polizia. Rispettando però i principii ed i motivi per i quali alcuni delitti erano stati rimandati alla cognizione delle Corti di assise, o di speciali magistrati, ho limitata la competenza dei tribunali di preture a quella che sulla stessa materia oggi trovasi divisa tra i pretori ed i tribunali correzionali. Anzi per ragioni che sembrano degne dell'attenzione del Parlamento, io propongo di portare agli accennati limiti di competenza anche alcune nuove restrizioni.

Il Codice di procedura penale nell'articolo 440 autorizza la sezione di accusa a rinviare ai giudici correzionali quei fatti qualificati crimini, i quali per ragione di età o dello stato di mente o per qualsiasi altra circostanza attenuante, comprese quelle accennate nell'articolo 684 del Codice penale, sieno punibili a termini di legge rispetto a tutti gli imputati col solo carcere, o diano luogo alla commutazione o diminuzione delle pene criminali col passaggio alla pena correzionale. Non mi parve molto conforme ai principii della pubblicità e della oralità dei giudizi un sistema che, dividendo la cognizione del reato dalle circostanze le quali lo accompagnarono, sottrae queste al criterio ed alla convinzione dei giudici del merito per abbandonarle ad un maistrato istituito a compiere la istruzione scritta. Quindi nella sezione di accusa ho circoscritta la facoltà di rinviare al tribunale di pretura nel solo caso della età o di circostanze scusanti definite dalla legge; quando cioè meglio che della estimazione trattasi del semplice accertamento di fatti speciali.

Se grandi sono a reputarsi i benefizi che alla società ed allo Stato possono derivare da una stampa saviamente libera ed indipendente, immensi però sono i danni ed i pericoli che dalla licenza di essa possono incogliere all'ordine sociale ed alla moralità pubblica, alla sicurezza ed alla riputazione dei singoli cittadini. Importava adunque che la giustizia procedesse sul riguardo col maggiore accorgimento, perchè l'odio della licenza non si spinga sino ad offendere la libera comunicazione del pensiero, e l'ossequio per questa non degeneri in condiscendenza verso una scongiata diffusione d' idee sovversive e di sentimenti odiosi. Mi parve quindi ragionevole che i delitti commessi per mezzo della stampa e non deferiti dalle leggi alle Corti di assise, continuassero ad essere giudicati in prima istanza dai tribunali civili e correzionali, ed in seconde cure dalla Corte di appello in una sezione da destinarsi annualmente con regio decreto.

Ai tribunali di pretura toccherebbe eziandio giudicare gli appelli prodotti avverso le sentenze per con-

travvenzioni, pronunziate dai pretori compresi nella giurisdizione del tribunale di pretura più vicino. (97)

Finalmente degli appelli dalle sentenze **correzionali** dei tribunali di pretura conoscerebbero i **tribunali civili** e **correzionali** col numero di quattro votanti.

Coll'accennata ripartizione della competenza io crederei di avere compiuto quel movimento celere ed energico che è nei comuni desideri di veder impresso all'amministrazione della giustizia: poichè verrebbe così rimosso qualunque ritardo anche nei giudizi in grado di appello avverso le sentenze sulle **contravvenzioni** e sui **delitti**. In effetto i giudici degli appelli **contravvenzionali** da 142, quanti or sono i **tribunali civili e correzionali**, si aumentano a 500 circa, quanti saranno i **tribunali di pretura**. Del pari i giudici di appello nelle **materie correzionali** da 22, corrispondenti al numero delle Corti di appello e loro sezioni staccate, salirebbero sino ad ottanta, giusta il numero dei **tribunali civili e correzionali**.

Per la giurisdizione concretata nei limiti legali sopra designati nascerebbe la necessità di ridurre nelle Corti d'appello il numero dei funzionari, e forse anche la convenienza di sopprimere qualcuna delle stesse Corti d'appello oggi esistenti, per essersi a quei collegi sottratta la cognizione degli appelli **correzionali**. Nè sarebbe a trasandare una ragionevole riduzione anche nel numero delle preture, le quali, come ho già accennato, resterebbero omnibus e spogliate della competenza per delitti ad esse oggi attribuiti.

Io nutro quindi fiducia che il progetto sommessso al vostro esame possa, servendo agli interessi della giustizia, partorire rilevanti e serie economie al pubblico erario.

§ III.

Procedimento.

Nel determinare le forme dei giudizi secondo la proposta organizzazione ed in conformità delle nuove competenze, io posi attento studio di mantenere al possibile intatte le norme stabilite nel Codice di procedura penale in vigore, affinchè le riforme non oltrepassassero i confini della necessità e della urgenza. Quindi è che pei giudizi demandati ai tribunali **correzionali** nelle cause in prima istanza ed alle Corti d'appello ho conservate le forme statuite negli articoli 371 a 395 e 397, 400 a 421 del Codice di procedura penale.

Ai tribunali di pretura pei giudizi **correzionali** ho proposta l'applicazione degli articoli 371 a 395 e 397

e per gli appelli contravvenzionali le regole contenute nell'articolo 354 primo alinea a 370 p. p.

Mi parve poi conveniente ed agevole che quando i tribunali correzionali son chiamati a sentenziare in seconde cure sui pronunziati dei tribunali di pretura, adottassero le forme, onde simili giudizi son regolati innanzi alle Corti di appello.

Non ometterò di accennare ad alcuni provvedimenti che ho stimati indispensabili per assicurare la regolare istituzione dell'azione penale, per meglio tutelare la osservanza delle leggi e la necessaria sorveglianza ed unità di azione nei componenti il Pubblico Ministero. Ond'è che ho affidata al procuratore del Re presso il tribunale correzionale la richiesta per la citazione e la compilazione delle liste dei testimoni da esaminarsi nei giudizi che debbono discutersi innanzi ai tribunali di pretura. Ho data inoltre facoltà allo stesso magistrato di produrre appello contro le sentenze dei tribunali di pretura anche nel caso in cui non lo abbia prodotto il rappresentante del Pubblico Ministero nel dibattimento. E se questi una al presidente del tribunale debbono in tempo opportuno avvisare e trasmettere copie delle sentenze profferite al procuratore del Re, quest'esso alla sua volta deve in ciascun mese rassegnare al procuratore generale presso la Corte di appello uno stato delle sentenze correzionali e degli appelli prodotti.

§ IV.

Disposizioni complete.

Perchè soverchia copia di leggi sparse non renda di esse difficile e malagevole la conoscenza tanto necessaria al cittadino ed al magistrato, e perchè nei nostri Codici e nei nostri ordinamenti giudiziari non restino disposizioni già colpite di tacita od espressa abrogazione a canto a quelle che tuttora durano, io chieggo al Governo del Re la facoltà di coordinare alla presente legge l'organico giudiziario ed il Codice di procedura penale.

Quando sul finire della passata Legislatura furono dal Governo del Re domandati i poteri per eseguire con regio decreto una nuova circoscrizione giudiziaria, il Parlamento li accordava considerando quanto sarebbe stato malagevole il suo pieno concorso intorno a questo, e come per attuare siffatta riforma fosse indispensabile di commettersi al potere esecutivo, studiando solo quelle garanzie che meglio valessero ad assicurare il risultato dei suoi prov-

vedimenti. (1) Su queste osservazioni con l'articolo 4 della legge del 6 aprile 1865 fu stabilito che nel compiere le nuove circoscrizioni giudiziarie si sarebbe udito il parere dei rispettivi Consigli provinciali e tenuto conto del numero delle cause, della popolazione, dei mezzi di comunicazione e di altrettali criteri. Or siccome la concessa facoltà non potè sinora tradursi in atto per ragioni varie e molteplici che qui non accade venire sponendo, io credo opportuno rinnovare la domanda per eseguire le nuove circoscrizioni in corrispondenza del proposto ordinamento giudiziario e sotto le stesse guarentigie. Anzi io ridussi la domanda unicamente alle circoscrizioni delle preture, dei tribunali correzionali, e dei nuovi tribunali di pretura; poichè per le Corti di appello ho ritenuto più savio partito di presentare altro progetto di legge all'approvazione del Parlamento, il quale non incontrerà molte difficoltà, avuto riguardo al breve numero di quei collegi giudiziari, ed alla indole dei principii e delle discussioni che debbono determinare i provvedimenti da adottarsi.

E sebbene dalle cose finora discorse sorga manifesta la necessità di dar mano a nuova circoscrizione giudiziaria, pure io non voglio tralasciare di esporre le ragioni che oggi più che mai fanno sentire l'urgenza di un provvedimento a questo riguardo, ed i criteri che dovranno regolarne l'attuazione.

È indispensabile nel costituire i tribunali di pretura che sia a ciascuno di essi circoscritta la sfera della propria giurisdizione. La qual cosa, perchè riesca allo scopo della nuova istituzione, vuol essere eseguita, tenendo a calcolo la popolazione, la cifra delle cause che ciascun mandamento può offrire nel corso del mese, le distanze, i mezzi di comunicazione, i rapporti e le relazioni che corrono tra le diverse preture da comprendersi nella stessa circoscrizione. Solo a questo modo potrà con discernimento fissarsi il numero dei mandamenti onde debb'essere costituito ciascun tribunale di pretura ed ottenere quella divisione di lavoro che tanto conferisce alla sua esattezza ed alla sua celerità; solo a questo modo potranno compiersi rilevanti economie sulle spese di giustizia e risparmiarsi disagi e distrazioni ai cittadini che debbono partecipare ad un giudizio correzionale.

Quando poi si voglia dar mente che gli attuali tribunali civili e correzionali sono sufficienti alla bisogna unicamente per lo sterminato numero dei delitti a giu-

(1) Relazione della Commissione sul progetto di legge presentato dal guardasigilli nella tornata del 24 novembre 1864.

dicare; e d'altra parte che gli appelli su questa materia raggiungono a mala pena il quinto delle cause in prime cure, e che gli appelli dalle sentenze contravvenzionali, come i delitti, saranno giudicati dai tribunali di pretura, la riduzione dei prefati tribunali correzionali in corrispondenza delle provincie amministrative e con l'addizione di alcuni altri collocati secondo i bisogni del servizio, non sembrerà irragionevole. Non sono soltanto i riguardi economici che costringono a diminuire quei collegi giudiziari, ma è la natura stessa delle cose che li viene addimostrando superflui, e consiglia a fare sparagno del pubblico denaro. Questa riduzione trae seco la necessità di nuova circoscrizione per i rimanenti tribunali civili e correzionali, dovendosi indagare quali sieno i tribunali a conservarsi ed a quali tra essi abbia ad aggregarsi la giurisdizione di quelli che resteranno soppressi. In tutto questo però è mestieri intendere a che il tribunale risieda in luogo che sia centro d'affari e di relazioni per una importante massa di popolazione; che per distanze e per posizione topografica riesca agevolmente accessibile a coloro che ne dipendono, ed in cui non si senta penuria di civiltà e di coltura. A queste condizioni sarà possibile procedere nella eletta dei magistrati con scrupoloso rigore ed accorgimento, ed i tribunali verranno ad acquistare nella pubblica estimazione la importanza e l'autorità che all'altezza delle funzioni esercitate si addice.

Finalmente anche le preture han d'uopo di migliore assetto. Non vi ha giorno in cui non si odano lamentezze da parte di comuni, i quali spesso dimostrano sino alla sazietà quanto ad essi preme staccarsi da alcune preture alle quali trovansi contro ogni loro interesse aggregati: vi ha inoltre preture che non hanno alcuna ragione di esistere, sia per la scarsa popolazione e per la piccola mole di affari, sia per la prossimità a preture site in centri più popolosi ed attivi. E se questa necessità fu intesa in altri tempi, oggi più che mai stringe ed incalza, poichè i pretori vengono ad esser privi della competenza sui delitti, e la costituzione dei tribunali di pretura non potrebbe convenientemente effettuarsi senza che la circoscrizione dei mandamenti risponda ai veri vantaggi delle popolazioni amministrate.

E qui accade manifestare, come non fosse del tutto fuori delle mie intenzioni proporre alla Camera qualche temperamento, il quale, in vista dell'accresciuta importanza delle funzioni del pretore, potesse migliorarne la materiale condizione, retribuendone l'ufficio con stipendi meno sottili, donde potrebbero anche gli eletti ingegni del paese essere viemeglio allettati ad

imprenderne volentieri la carriera. Se però ragioni di economia non mi hanno consentito incarnare quel disegno, io sarei lieto di vedere che il Parlamento, prendendo la iniziativa, potesse provvedere al decoro di una classe di magistrati, dai quali tanto senno e tanta abnegazione si richiedono.

(97)

Con la convinzione adunque di essere la nuova circoscrizione giudiziaria una naturale conseguenza del proposto organamento ed un antico bisogno del paese, il Governo chiede e confida ottenere l'autorizzazione ad eseguirla. E se debbe in opera di tanto momento, suo malgrado, privarsi del vevole concorso del Parlamento, intende giovare dell'avviso dei Consigli provinciali, i quali, convocati anche straordinariamente ove il caso lo esiga, potranno agevolare la esatta applicazione dei criteri enunciati.

Prendendo da ultimo in seria considerazione le sorti dei magistrati che per gli effetti della presente legge si troveranno in disponibilità, io propongo che nei gradi loro spettanti sia vietata ogni nuova nomina, finchè essi non sieno ricollocati in pianta, o non cessino del tutto dall'ufficio; e che per quattro anni sieno a loro riguardo applicati i benefizi della legge sulla disponibilità, nel qual tempo giova sperare che tutti od almeno in gran parte potranno essere richiamati in attività di servizio.

Signori, raccogliendo le cose finora dette si rileva che il progetto di legge recato al voto del Parlamento moveva dall'urgente bisogno di fare che la giustizia senza smettere le necessarie guarentigie procedesse più celere e più spedita nella punizione dei delitti, e dall'altro, al certo secondario nei rapporti dell'amministrazione della giustizia medesima, ma non men sentito nè meno grave, di provvedere a serie economie nell'interesse del pubblico erario. Or egli è manifesto che dall'attuazione di quel progetto i maestri che debbono conoscere dei delitti, sarebbero da 142 aumentati a 500 o circa, ed i maestri degli appelli correzionali da 22 si accrescerebbero fino ad 80; e tutto ciò senza aumentare, anzi molto diminuendo il numero dei giudici.

E in quanto allo scopo delle economie fu già osservato che la sola soppressione di 50 o 60 tribunali civili e correzionali darebbe un risparmio di due milioni a due milioni e mezzo di lire, dovendosi calcolare a 40 mila lire la spesa media di ciascun tribunale. Arroghe che le spese di giustizia penale quantunque fossero previste nei successivi bilanci del 1863 per lire 3,370,190 11, del 1864 per lire 3,083,350 11, e per lire 2,583,350 11 in quello del 1865, pure la spesa effettiva

non restò mai al disotto della cifra di sei milioni. Sicchè, avuto riguardo al numero dei testimoni che dovevansi trasferire a grandi distanze per deporre nei dibattimenti correzionali, ben è ragione prevedere che con l'attuazione del nuovo ordinamento oltre un milione di lire sarebbe risparmiato sulle spese di giustizia. Postergando adunque gli effetti di ogni altro provvedimento che possa essere in conseguenza del proposto ordinamento adottato a riguardo delle Corti d'appello, e dedotta la spesa di lire 360,000 per indennità di viaggio e di soggiorno ai pretori che mensilmente si riuniscono a comporre i tribunali di pretura, la economia totale da conseguirsi immediatamente non sarebbe minore di 3,000,000 di lire.

Signori, era difficile il problema assunto a studiare sotto il duplice aspetto dei reclami che si andavano facendo per la tardanza dei giudizi e per la sovrachianza delle spese le quali riuscivano sovente senza utilità e senza profitto, rimanendo le sentenze o tarde o senza effetto. Io ho studiato nel progetto che ho l'onore di presentare di conciliare nel miglior modo possibile le esigenze e le garanzie della giustizia con quel bisogno di economie che è in certo modo il voto ed il desiderio universale del paese. Ma appunto perchè è difficilissima la materia trattata e riescono d'ordinario malagevoli le innovazioni per le abitudini che urtano, e per gli interessi che spostano, io sarò sollecito di profittare di quei lumi e di quei consigli che potranno meglio rischiarare la questione; e di accogliere quelle modificazioni e quei miglioramenti che dalla discussione del Parlamento potranno essere dimostrate più utili e più efficaci.

STATISTICHE

DEI GIUDIZI CORREZIONALI

dal 1863 al 1865

Anno 1863
PROCEDIMENTI CORREZIONALI

PROCEDIMENTI CORREZIONALI			
Innanzi ai tribunali dipendenti dalle Corti d'appello di	Totale	Espletati	Rimasti pendenti
Ancona	4435	3925	510
Bologna.	2290	2091	199
Brescia	2686	2468	218
Cagliari	2362	1674	688
Casale	1122	971	151
Genova	1985	1841	144
Milano	3176	2793	383
Parma	1899	1738	161
Torino	3218	2871	347
Aquila	5265	4283	982
Catanzaro	5958	4491	1467
Napoli	10910	9305	1605
Potenza	2816	1737	1079
Trani	3821	2797	1024
Catania	916	801	115
Messina	1051	872	179
Palermo	4046	3180	866
Totale	57956	47838	10118

Anno 1863
PROCEDIMENTI CORREZIONALI IN APPELLO

PROCEDIMENTI CORREZIONALI IN APPELLO			
Innanzi le Corti d'appello	Totale	Espletati	Rimasti pendenti
Sezione di { Ancona	161	154	7
{ Macerata	242	223	19
{ Perugia	190	169	21
Bologna	226	208	18
Brescia	506	455	51
Cagliari	394	148	246
Casale	149	139	10
Genova	358	300	58
Milano	514	328	186
Sezione di { Parma	255	215	40
{ Modena	136	125	11
Torino	339	294	45
Aquila	1493	1271	222
Catanzaro	1169	1009	160
Sezione di { Napoli	2657	1919	738
{ Potenza	367	357	10
Trani	819	677	142
Catania	304	143	161
Messina	223	179	44
Palermo	528	83	445
Totale	11030	8396	2634

Anno 1864
PROCEDIMENTI CORREZIONALI

PROCEDIMENTI CORREZIONALI			
Innanzi ai tribunali dipendenti dalle Corti d'appello di	Totale	Espletati	Rimasti pendenti
Ancona	3861	3420	441
Bologna	2243	2038	205
Brescia	2703	2312	391
Cagliari	2639	2334	305
Casale	1178	1087	91
Genova	2111	1951	160
Milano	4051	3321	730
Parma	1772	1617	155
Torino	2974	2565	409
Aquila	5272	4490	782
Catanzaro	8392	6504	1888
Napoli	14281	11353	2928
Potenza	3322	2895	427
Trani	6269	5191	1078
Catania	874	697	177
Messina	1357	876	481
Palermo	5210	3960	1250
Totale	68509	56611	11898

Anno 1864

PROCEDIMENTI CORREZIONALI IN APPELLO

PROCEDIMENTI CORREZIONALI IN APPELLO			
Innanzi alle Corti d'appello	Totale	Espistati	Rimasti pendenti
Ancona	134	124	10
Sezione di { Macerata	167	152	15
{ Perugia	163	122	41
Bologna	219	187	32
Brescia	438	392	46
Cagliari	572	272	300
Casalè	117	101	16
Genova	316	219	97
Milano	740	396	344
Sezione di { Parma	240	180	60
{ Modena	146	123	23
Torino	380	328	52
Aquila	2632	2472	160
Catanzaro	1635	1444	191
Sezione di { Napoli	3193	2314	879
{ Potenza	573	567	6
Trani	1433	1253	180
Catania	429	235	194
Messina	218	205	13
Palermo	720	630	90
Totale	14465	11716	2749

Anno 1865
PROCEDIMENTI CORREZIONALI

PROCEDIMENTI CORREZIONALI			
Innanzi ai tribunali dipendenti dalle Corti d'appello di	Totale	Espletati	Rimasti pendenti
Sezione di { Ancona	1458	1191	267
{ Macerata	1151	935	116
{ Perugia	666	562	104
Bologna	2354	2150	204
Brescia	3198	2937	261
Cagliari	2051	1788	263
Casale	1372	1092	280
Genova	1462	1320	142
Milano	5343	4276	1067
Sezione di { Parma	632	484	148
{ Modena	739	674	65
Torino	1312	1178	134
Aquila	5453	4702	751
Catanzaro	8322	6577	1745
Sezione di { Napoli	15877	13771	2106
{ Potenza	3194	2616	578
Trani	6201	3784	2417
Catania	954	773	171
Messina	1574	886	688
Palermo	5168	3565	1603
Lucca	2573	2230	345
Firenze	1911	1546	365
Totale	76045	62237	13808

Anno 1865

PROCEDIMENTI CORREZIONALI IN APPELLO

PROCEDIMENTI CORREZIONALI IN APPELLO			
Innanzi alle Corti d'appello	Totale	Espletati	Rimasti pendenti
Ancona	124	92	32
Sezione di { Macerata	125	111	14
{ Perugia	181	161	20
Bologna	225	218	7
Brescia	633	378	255
Cagliari	491	239	252
Casale	148	124	24
Genova	526	250	276
Milano	504	473	31
Sezione di { Parma	172	134	38
{ Modena	174	146	28
Torino	443	391	52
Aquila	1363	898	465
Catanzaro	2300	1398	902
Sezione di { Napoli	6280	2859	3430
{ Potenza	635	635	»
Trani	1721	1386	335
Catania	499	387	112
Messina	79	53	26
Palermo	332	252	80
Firenze	288	169	119
Lucca	»	»	»
Totale	14224	10726	3498

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Nel territorio di ciascun tribunale civile e correzionale saranno istituiti per decreto reale de' tribunali di pretura con giurisdizione sopra tre o più mandamenti.

Art. 2.

I tribunali di pretura si comporranno dal pretore del luogo in cui si raduna il tribunale e da due pretori delle residenze più vicine.

Le funzioni di presidente apparterranno al pretore della sede del tribunale, il quale sarà scelto fra i pretori di prima categoria, ed avrà grado e qualità di giudice di tribunale civile e correzionale.

Art. 3.

In mancanza od impedimento del pretore del capoluogo, il presidente del tribunale correzionale, sulla richiesta del procuratore del Re, destinerà a supplirlo un giudice dello stesso tribunale.

Mancando, od essendo impedito altro pretore componente il tribunale, sarà supplito da un uditore od anche dal vice-pretore del capoluogo.

Art. 4.

Le funzioni del Pubblico Ministero nelle udienze del tribunale di pretura saranno esercitate da aggiunti giudiziari o da uditori o da vice-pretori o da funzionari cui è affidata la sicurezza pubblica, i quali vi sieno specialmente destinati dal procuratore del Re.

Il procuratore del Re, ove la gravezza delle cause lo richieda, può delegare un sostituto od anche intervenire personalmente, dandone avviso al procuratore generale.

Presso il tribunale di pretura le funzioni di cancelliere saranno esercitate dal cancelliere della pretura capoluogo o da chi ne fa le veci.

Art. 5.

Davanti i tribunali di pretura che siedono fuori del comune in cui ha sede il tribunale civile e correzionale,

possono essere difensori degli imputati, oltre gli avvocati e i procuratori :

1° Coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università del regno, o che hanno compiuti i corsi e sostenuti gli esami indicati nel n° 4 dell'articolo 39 della legge sull'esercizio della professione di avvocato o di procuratore.

2° I notai esercenti e coloro che hanno sostenuti in una delle Università del regno gli esami stabiliti per l'esercizio del notariato.

3° Coloro che dal presidente del tribunale di pretura saranno reputati capaci alla difesa ancorchè non abbiano alcuno dei requisiti indicati nei due numeri precedenti.

Art. 6.

Ai tribunali di pretura compete giudicare:

1° In prima istanza, di qualunque specie di delitti, tranne quelli indicati nell'articolo 9 del Codice di procedura penale, nell'articolo 17 della presente legge, e quelli che da altre leggi sieno attribuiti a speciali competenze.

2° In grado di appello dalle sentenze contravvenzionali proferite dai pretori compresi nella giurisdizione del tribunale di pretura più vicino.

Art. 7.

I tribunali di pretura sono competenti anche pei reati ad essi rinviati dalla sezione d'accusa a termini dell'articolo 440 procedura penale. Questa però non può rinviare alla cognizione dei detti tribunali i fatti qualificati crimini, se non quando per sola ragione d'età o per circostanze scusanti definite dalla legge tutti gli imputati sieno punibili con pene correzionali.

In ogni altro caso la causa sarà rinviata alla Corte d'assise.

Art. 8.

Sull'invito del presidente il tribunale di pretura alla fine di ciascun mese si radunerà per tenere le sue udienze che dureranno per cinque giorni consecutivi.

Ove il bisogno lo esiga, sulla richiesta del procuratore del Re, il tribunale potrà riunirsi anche immediatamente, e protrarre le sue udienze oltre il tempo designato.

Art. 9.

I tribunali di pretura conosceranno dei delitti di loro competenza nei termini dell'articolo 371 del Codice di procedura penale sopra richiesta del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale.

Il procuratore del re sia nei casi di sentenza o di ordinanza di rinvio, sia in quelli di citazione diretta, tosto che riceva gli atti relativi a reato della compe-

tenza dei tribunali di pretura, farà richiesta per le citazioni delle parti, ed unitamente alle liste dei periti e testimoni, la trasmetterà alla cancelleria della pretura ove sede il tribunale.

Il procuratore del Re e l'uffiziale incaricato dal pubblico ministero presso il tribunale di pretura, potranno aggiungere, ove ne sia il caso, altri testimoni nel termine stabilito dall'articolo 384 del Codice di procedura penale.

Nello stesso termine la parte civile e l'imputato presenteranno ivi i documenti, e le note dei testimoni che nel proprio interesse credono doversi esaminare.

La citazione si esegue in virtù di decreto del pretore che ha le funzioni di presidente.

Art. 10.

I tribunali di pretura giudicheranno in prima istanza de' delitti di loro competenza, secondo le forme stabilite dal Codice di procedura penale negli articoli 372 a 395 e 397.

Degli appelli contro le sentenze dei pretori conosceranno con le norme prescritte dagli articoli 354 primo alinea a 370 della procedura penale.

Art. 11.

Potranno appellare dalle sentenze proferite dai pretori ai tribunali di pretura:

- 1° L'imputato allorchè si tratti di contravvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti;
- 2° Il Pubblico Ministero presso il pretore quando avrà richiesta l'applicazione della pena suddetta e l'imputato sarà stato assoluto, oppure si sarà dichiarato non farsi luogo a procedere.

La stessa facoltà di appellare, nonostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il pretore, è accordata al procuratore del Re il quale ne rimetterà la discussione al tribunale di pretura competente;

- 3° La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni, sempre che quella domandata ecceda le lire trenta.

La disposizione dell'articolo 400 della procedura penale si applica all'appello dalle sentenze preparatorie ed interlocutorie dei pretori.

Art. 12.

L'appello dalle sentenze proferite in prima istanza dai tribunali di pretura sarà portato innanzi ai tribunali civili e correzionali nella cui giurisdizione trovansi collocati.

Art. 13.

La facoltà di appellare dalle sentenze dei tribunali di pretura appartiene:

- 1° Al condannato ed al responsabile civile;

2° Alla parte civile per ciò che riguarda la somma dei danni;

3° All'uffiziale del Pubblico Ministero destinato presso il tribunale di pretura, il quale nel caso che non creda appellare, dovrà fra dieci giorni dalla pronunziatura della sentenza avvisarne il procuratore del Re e trasmettergli un estratto della sentenza proferita;

4° Al procuratore del Re presso il tribunale che dee conoscere dell'appello.

Art. 14.

A cura del pretore, cui sono attribuite le funzioni di presidente, saranno in tutti i casi trasmesse al procuratore del Re nel termine di quindici giorni dalla data della pronunziatura le copie delle sentenze proferite dal tribunale di pretura.

Il procuratore del Re in ogni mese trasmetterà al procuratore generale presso la Corte di appello uno stato delle sentenze correzionali proferite e degli appelli prodotti.

Art. 15.

Il tribunale civile e correzionale giudica sull'appello delle sentenze dei tribunali di pretura col numero di quattro votanti, escluso sempre il giudice istruttore del processo.

I termini ad appellare e le forme del giudizio in appello saranno quelli stabiliti dagli articoli 400 a 421 del Codice di procedura penale.

Art. 16.

Le funzioni dai citati articoli attribuite alla Corte d'appello, al procuratore generale ed al procuratore del Re ed i termini ad essi imposti sono deferiti ed applicati rispettivamente al tribunale correzionale, al procuratore del Re ed al rappresentante del Pubblico Ministero presso il tribunale di pretura.

Art. 17.

I tribunali correzionali giudicheranno in prima istanza con le forme stabilite negli articoli 371 a 397 del Codice di procedura penale i delitti commessi per mezzo della stampa, tranne quelli deferiti dall'articolo 9 del Codice di procedura penale alla Corte d'Assise.

Gli appelli contro queste sentenze saranno portati innanzi alla Corte di appello e verranno discussi in una delle sezioni la quale sarà annualmente designata con decreto reale.

La facoltà d'appellare oltre alle persone indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 13, apparterrà al Pubblico Ministero presso il tribunale civile e correzionale, ed al Pubblico Ministero presso la Corte che deve conoscere dell'appello non ostante il silenzio del procura-

tore del Re, o la sua acquiescenza alla esecuzione della sentenza.

I termini e le forme del giudizio in appello saranno quelli stabiliti dagli articoli 400 a 421 del Codice di procedura penale.

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare alla presente legge le corrispondenti disposizioni nel Codice di procedura penale e nell'ordinamento giudiziario.

Art. 19.

In ciascuna provincia vi sarà un tribunale civile e correzionale.

Il Governo del Re potrà, in ragione delle distanze, del numero delle cause e della posizione topografica stabilire nella stessa provincia anche più d'un tribunale, purchè questi tribunali non eccédano in tutto il regno il numero di trenta.

La sede, la circoscrizione e le sezioni de' tribunali civili e correzionali, non che il numero de' funzionari ad essi addetti saranno stabiliti con decreto reale.

Art. 20.

Ai tribunali civili e correzionali apparterranno le attribuzioni ad essi deferite dalle leggi organiche con le modificazioni contenute nella presente legge.

Art. 21.

Il Governo del Re avrà facoltà di portare nella circoscrizione e nel numero delle preture quelle riduzioni e quelle modificazioni che sieno conformi ai bisogni del servizio, tenuto conto della popolazione, del numero delle cause, dei mezzi di comunicazione, delle condizioni topografiche, e di altrettali criteri.

Queste circoscrizioni e quelle indicate negli articoli 1 e 19 saranno fatte nel periodo di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, udito il parere dei rispettivi Consigli provinciali, i quali, ove occorra, verranno straordinariamente convocati.

Art. 22.

Gli attuali tribunali civili e correzionali non compresi nel decreto reale, di cui negli articoli 19 e 21, all'attuazione della presente legge restano soppressi.

Una legge speciale determinerà il numero, e la circoscrizione delle Corti d'appello, ed il numero dei funzionari addetti alle medesime.

Art. 23.

I funzionari che in conseguenza di questa legge saranno messi in disponibilità, ne godranno i benefizi per quattro anni.

Sino a che i funzionari sopra indicati non sieno rimessi in pianta, o non cessino dal servizio, non potrà

provvedersi con nuove nomine alle vacanze che si verificassero nei gradi loro spettanti.

Art. 24.

La presente legge andrà in vigore due mesi dopo scaduto il termine stabilito nell'articolo 21, dal qual tempo saranno abrogate tutte le disposizioni legislative contrarie alla medesima.

Carbone

a di' 30. maggio 1866.

5

A ore 11. di mattina si è riunita
nel salotto di No. 6. la Com-
missione eletta dagli Uffici per
progetto di legge relativo al rivedi-
ciamento dell'amministrazione della
grasppa con speciale prefazione del
guardapigioli.

Sono intervenuti i Commissari degli
Uffici 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. e vi gli
Onorevoli Ferraciu, Noeli, Caracci,
Dell'U., Savattoni, De Ruffo, Rigu-
elli, Savaroni.

Si è proceduto alla espresione della
Commissione, che è rimasta stabilita
come oggetto.

Presidente = Onorevole Ruffelli
Segretario = Dell'U.

La seguente confusa Commissione ha
esposto il mandato ricevuto dal proprio
Ufficio:

L'onorevole Commissione del 1^{mo} Ufficio
ha detto che il suo mandato è ^{rispetto} ~~rispetto~~
rispetto del rispetto di tempo, ^{rispetto} ~~rispetto~~ e ^{rispetto} ~~rispetto~~ quello
del 2^o Ufficio ^{rispetto} ~~rispetto~~ e ^{rispetto} ~~rispetto~~ quello della
legge: quello del 3^o Ufficio = rispetto,
quello del 4^o = sospensione = e quando
la sospensione non sia accolta riprenda di nuovo
all'Ufficio: quello del 5^o ^{rispetto} ~~rispetto~~ al
Commissario, annullando la legge in ^{rispetto} ~~rispetto~~
una, ma non il suo svolgimento pratico.

quello del 6.^o a condizione in massima,
ma, salve alcune modificazioni da
proporsi: quello del 7.° si decise.

Dopo che la Commissione si è riunita
a rivedere detto invito dell'Espresso
si riprende.



Decreto

Il Ministro Guardasigilli è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge per un nuovo ordinamento della giustizia correzionale, per la riduzione del numero dei Tribunali Civili e Cor. regionali, e per una nuova circoscrizione delle Preture, e di conservare la disposizione

Dato a Firenze il 15 Aprile 1866

Emesso - Vittorio Emanuele

Controfirmato - G. Bettino

Per copia conforme

P. U. Direttore Capo della Direzione s.

P. Rivolani